

REGOLAMENTO (CEE) N. 1938/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a fazzoletti da naso e da taschino della categoria di prodotti 19 (codice 40.0190), abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria di prodotti 29 (codice 40.0290), tute sportive a maglia della categoria di prodotti 73 (codice 40.0730), e abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria di prodotti 74 (codice 40.0740) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio del 16 dicembre 1986 recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per

- fazzoletti da naso e da taschino della categoria 19,
- abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria 29,

— tute sportive a maglia della categoria 73,

— abiti a giacca, completi e insieme, per donna della categoria 74,

il massimale è fissato rispettivamente a 185 600, 16 000, 14 500 e 2 000 pezzi; che alla data del 1° giugno 1987 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 7 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari del Pakistan:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0190	19	61.05 A, C	61.05-10, 99	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
40.0290	29	61.02 ex B	61.02-42, 43, 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Abiti a giacca, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0730	73	60.05 ex A	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
40.0740	74	60.05 ex A	60.05-70, 71, 72, 73	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Abiti a giacca e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente